

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1962

(48^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica degli articoli 4 e 5 della legge 9 aprile 1931, n. 916 (norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato) » (1912) (D'iniziativa del senatore Latini) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 515, 519, 520
BONAFINI	520
CERVONE, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	519
CHABOD, relatore	516, 518, 520
CREPELLANI	518, 520
GELMINI	520
LEPORE	519, 520
MONTAGNANI MARELLI	519, 520

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Bonafini, Bussi, Chabod, Crespellani, Gelmini, Guidoni, Merloni, Montagnani Marelli, Pennavaria, Roasio, Ronza, Secci, Vecellio, Zucchini e Zucca.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Lepore.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Cervone.

ZANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Latini: « Modifica degli articoli 4 e 5 della legge 9 aprile 1931, n. 916 (norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato) » (1912)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Latini: « Modifica degli articoli 4 e 5 della legge 9 aprile 1931, n. 916 (norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato) ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono annullate le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 della legge 9 aprile 1931, n. 916, e sostituite con il seguente nuovo testo:

Art. 4. — « I prodotti non preparati secondo le norme prescritte dagli articoli 2 e 3, ma preparati con aggiunta di qualsiasi farina o di fecole, di sostanze grasse estranee diverse dal burro di cacao, di arachidi o di altri semi oleosi che non siano le noci, le nocciole, la mandorle, di zuccheri diversi dal saccarosio in quantità superiore a quella indicata nell'articolo precedente, e comunque di sostanze diverse da quelle menzionate nell'articolo 3, devono essere presentati e qualificati in commercio con nomi di fantasia, nei quali non entrino le parole "cacao" e "cioccolato" ».

I prodotti di cui nel precedente comma devono essere in modelli e formati totalmente differenti da quelli consueti dei cioccolati genuini e devono essere sempre confezionati in involucro. Il nome di fantasia, che identifica il prodotto, deve essere impresso sul prodotto stesso e riportato sugli involucri, contrassegni e simili.

L'involucro nel quale i prodotti come sopra disciplinati sono confezionati deve essere colorato uniformemente, non trasparente e deve comportare una larga fascia di altro colore ben diverso dal fondo, traversante in diagonale l'intero involucro in modo da essere visibile sui due terzi almeno della maggiore dimensione presentata al pubblico ».

Art. 5. — « I prodotti di cui agli articoli 2 e 3 dovranno inoltre portare ben chiaro sulle etichette o sull'involucro esterno di qualsiasi genere, il nome della ditta fabbricante ed il luogo di fabbricazione.

I prodotti di cui all'articolo 4 dovranno portare ben chiaro sulle etichette e sull'involucro esterno di qualsiasi genere il nome

della ditta fabbricante ed il luogo di fabbricazione, con la limitazione che la ditta produttrice non può apparire come "dichiarata fabbrica di cioccolato".

Se il cioccolato come disciplinato dagli articoli 2 e 3 è venduto nudo, il nome della ditta fabbricante ed il luogo di fabbricazione devono essere impressi chiaramente sul prodotto stesso.

Non è ammesso abbinamento nelle vetrine o nelle scansie dei dettaglianti e quindi non è ammessa la presentazione al pubblico promiscuamente di prodotti aventi diritto alla denominazione di "cioccolato" con prodotti i quali devono avere puri e semplici nomi di fantasia (articolo 4).

Ai contravventori alle disposizioni del presente articolo si applicheranno le pene stabilite dal secondo comma dell'articolo 12 ».

C H A B O D , *relatore.* Signor Presidente, signori senatori, il disegno di legge numero 1912, comunicato alla Presidenza il 1º febbraio 1962, dovuto alla iniziativa del collega Latini, si propone di modificare gli articoli 4 e 5 della legge 9 aprile 1931, numero 916, la quale reca norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato. Nella relazione scritta che accompagna il disegno di legge stesso si legge quanto segue: « Non si vuole qui proporre il completo rifacimento della legge n. 916, come andrebbe proposto alla luce delle nuove tecniche di lavorazione, perchè si tratta di materia particolare, sulla quale gli organi competenti discutono sin dal 1953 (senza peraltro raggiungere risultati positivi) e che è d'altronde oggetto di studio anche in sede comunitaria nel quadro della necessaria armonizzazione delle legislazioni ». In sostanza, cioè, si intende lasciar ferma la disciplina base, modificando soltanto le norme sul cacao

La proposta del senatore Latini è stata trasmessa per il parere alla 2ª Commissione del Senato, la quale si è espressa favorevolmente in linea di massima, rilevando peraltro che il provvedimento va al di là dello scopo prefissosi con norme che in verità lasciano molto perplessi e che la 2ª Commissione non condivide. Ecco comunque il pa-

rere pervenutoci dalla Commissione giustizia ed autorizzazioni a procedere:

« Scopo del provvedimento è, e non può essere che quello, di eliminare la possibilità di confusione tra prodotto genuino e surrogato, in modo che il consumatore, nella scelta, non sia tratto in inganno. Sembra che il provvedimento vada notevolmente al di là di tale scopo, fino a incidere in modo ingiustificabile sulla libertà del commercio di prodotti che pure rispondono a precise norme di legge e hanno quindi pieno diritto di circolazione.

« Prescrivere che il surrogato debba essere confezionato in modelli e formati totalmente differenti da quelli consueti per i cioccolati genuini, appesantisce, vincola e probabilmente rende più costosa la fabbricazione del surrogato stesso, le cui pezzature, essendo destinate ad usi identici a quelli del prodotto genuino, esigono logicamente similari caratteristiche di pezzatura. Tale precisazione (e ciò evidentemente contro le finalità del disegno di legge) dovrebbe correlativamente importare una rigida fissazione di formati per il prodotto genuino, se si vogliono evitare confusioni con le confezioni del surrogato.

« Ai fini del provvedimento non sembra necessaria nè, quindi, giustificabile la norma che vieta la confezione del surrogato senza involucro ».

È questo un primo motivo di perplessità per la 2ª Commissione e, lo dico francamente, anche per me. Altro motivo di perplessità è dato dalla disciplina della presentazione di prodotti al pubblico. In proposito così prosegue il senatore Cemmi, estensore del parere trasmessoci:

« Il terzo comma dell'articolo unico (secondo comma del nuovo articolo 4) non dovrebbe quindi essere approvato. Egualmente ai fini del provvedimento, non si ritiene giustificata la norma contenuta nel penultimo comma dell'articolo unico (quarto comma del nuovo articolo 5) che non ammette l'abbinamento nelle vetrine e nelle scansie dei dettaglianti e la presentazione promiscua al pubblico di prodotti genuini e di surrogato.

Ciò equivale ad intralciare in modo spesso insopportabile e contrario ad ogni principio giuridico la libertà commerciale, specialmente nella moltitudine dei piccoli centri di campagna e di montagna, dove esiste magari un solo negozio, fornito di una attrezzatura di esposizione che solo con molta buona volontà si può definire "vetrina". In questi locali è probabile che tra i due prodotti messi in più vivace concorrenza dal disegno di legge in esame prevalga il surrogato a danno del prodotto genuino. Anche il comma in oggetto non dovrebbe quindi essere approvato, e ciò dispensa dal far rilevare l'inconsueta forma, tra parentesi, del riferimento finale all'articolo 4. La 2ª Commissione è del parere che lo scopo cui mira il disegno di legge in questione è pienamente, senza possibilità di equivoci, raggiunto con la norma di cui al quarto comma dell'articolo unico (ultimo comma del nuovo articolo 4) che prescrive inconfondibili caratteristiche per l'involucro del surrogato. La norma dovrebbe essere integrata da precise disposizioni circa il contrassegno da imprimere sul prodotto (surrogato) venduto senza involucro ».

L'osservazione della 2ª Commissione mi sembra pertinente ed opportuna: in certi centri, specialmente delle regioni montane, dove non ci sono grandi magazzini ma negozi magari con una semplice vetrina, larga sì e no un metro, è assurdo vietare l'abbinamento nelle vetrine o nelle scansie di prodotti similari. Comunque, ciò che maggiormente ha sollecitato la mia preoccupazione è la prima norma, e per un motivo giuridico che mi sembra di tutta evidenza: per stabilire se vi sia stata o no contraffazione o comunque qualcosa di diverso dall'originale occorre cominciare con lo stabilire che cosa sia l'originale, come si è fatto per esempio con il cuoio allorchè, nella relativa legge, si è stabilito che il cuoio è il prodotto naturale. Ecco allora che una definizione c'è; vi saranno poi vari tipi di cuoio, di capra, di capretta, di vitello, di cinghiale, ma resterà sempre ben chiaro che cuoio è quel determinato prodotto naturale. Per il cioccolato invece, benchè io non sia un esperto in ma-

teria e non possa quindi tecnicamente pronunciarmi, non esiste una definizione precisa, prova ne sia che vi sono cioccolati più o meno buoni: questa è l'obiezione che ho mosso ad alcuni esponenti dell'industria del cioccolato, che non esiste la pianta del cioccolato.

C R E S P E L L A N I . C'è una base di partenza, che è il cacao.

C H A B O U , *relatore* Ma nemmeno il cacao è definito chiaramente. Comunque espongo la mia tesi, dando atto di tutto il materiale che mi è pervenuto a favore o contro il provvedimento in esame, chè la decisione dovrà essere presa dalla Commissione. Mi è stato fatto rilevare che non sarebbe opportuno procedere ora ad una revisione della disciplina del cioccolato in quanto tale prodotto è fabbricato in tutti e sei i paesi del M.E.C. e tali paesi stanno studiando una armonizzazione delle diverse legislazioni. Dal canto suo il surrogato interessa particolarmente l'Italia e soltanto marginalmente Olanda e Francia ed è stato pertanto deciso di lasciare liberi i sei Paesi del M.E.C. di stabilire in proposito norme opportune. Si potrebbe allora operare intanto nel settore del surrogato, ma ecco ritornare in evidenza la necessità di arrivare prima ad una definizione del prodotto originale, che nemmeno la legge del 1931 fornisce. La quale legge, all'articolo 3, tra l'altro stabilisce che non è permessa la fabbricazione e la vendita del cioccolato con l'aggiunta di sostanze diverse da quelle previste dal comma precedente. I difensori del surrogato, dal canto loro, mi hanno fatto pervenire un memoriale in cui oltre alle consuete statistiche e ai consueti argomenti a favore della loro tesi, è precisato — e questo è a mio avviso il punto più forte del loro ragionare — che è in corso di regolamentazione in campo internazionale la fabbricazione e la vendita del cioccolato e che sarebbe il caso di attendere la definizione di tale operazione. In proposito, precisato che anch'io sono del medesimo parere, sarà il caso di regolarsi in base alle informazioni che il rappresentante del Ministero dell'industria sarà in grado di fornirci.

Per completare il quadro del problema, ritengo opportuno aggiungere che il disegno di legge d'iniziativa del senatore Latini si ispira alle norme che vigono in Francia. Il quale sistema francese — e su questo mi pare sia il caso di concordare in pieno — poggia su una definizione tendente a non creare confusione tra il prodotto base, il cioccolato, e il surrogato, che chiama *vegecacao*. Il senatore Latini sostiene che tale definizione può indurre in errore gli acquirenti, ma è anche vero che si può indurre in errore l'acquirente ricorrendo alla definizione di « surrogato di cioccolato »; a meno che non si intenda ricorrere a qualche nome di fantasia. La legislazione francese poi contiene delle norme tendenti a salvaguardare il consumatore, come il divieto, per il surrogato, di servirsi del nome « cioccolato » e la prescrizione di una banda diagonale, di tipo medievale, e di altre indicazioni.

Ciò premesso, il punto sul quale a mio avviso la Commissione dovrebbe pronunciarsi prima di tutto è questo: dobbiamo proseguire nell'esame del disegno di legge o non piuttosto rinviare la discussione, magari anche di soli 15 giorni o poco più, per essere informati, attraverso il Ministero dell'industria e commercio, sull'andamento dei lavori, in sede M.E.C., per una regolamentazione comune tra l'altro della disciplina della fabbricazione e vendita del cioccolato? Ciò perchè se dovesse risultare che entro un breve periodo di tempo, che potrebbe essere un mese, tale regolamentazione sarà attuata, potremmo evitare di varare una legge pressochè inutile o per lo meno da rivedere.

Nel caso in cui la Commissione dovesse ritenere di superare questo ostacolo di carattere pregiudiziale e sospensivo, occorrerebbe allora entrare nel merito del provvedimento e studiare il modo di apportarvi alcuni emendamenti. Per parte mia non ho approfondito lo studio in tale senso; tuttavia rilevo che se dovessimo proseguire nel nostro esame, dovremmo attenerci a un solo punto essenziale, che costituisce il vero scopo della proposta del senatore Latini, ossia eliminare le confusioni esistenti ed eliminare così, se vogliamo, lo stesso nome di « surrogato di cioccolato ». Per il resto il provvedimento ri-

calca esattamente il disposto dell'articolo 4 della legge 9 aprile 1931, n. 916, il quale così recita: « Il cioccolato preparato con aggiunta di qualsiasi farina o di fecole, di sostanze grasse estranee, diverse dal burro di cacao, di arachidi e di altri semi oleosi che non siano le noci, le nocciole, le mandorle, di zuccheri diversi dal saccarosio in quantità superiore a quella indicata nell'articolo precedente o comunque di sostanze diverse da quelle nominate nell'articolo 3 deve essere venduto sotto denominazione di surrogato di cioccolato. Tale denominazione deve essere impressa sul prodotto, nelle sue varie forme, sulle etichette e sugli involucri in modo evidente, ed in ogni caso la parola "surrogato" deve essere stampata con carattere non meno visibile di ogni altra parola o denominazione contenuta sul prodotto o sull'etichetta ». A sua volta la proposta Latini ripete le stesse disposizioni, variando soltanto la parte finale, là dove stabilisce che i prodotti devono essere presentati e qualificati in commercio con nomi di fantasia, nei quali non entrino le parole « cacao » e « cioccolato ». E anche questo è un problema: nomi di fantasia; quali?

Non sono in grado di aggiungere altro, che dal punto di vista tecnico, pur essendomi fatto scrupolo di assaggiare del surrogato, che mi era stato assicurato essere buonissimo, francamente non ho molto apprezzato il prodotto, e quindi non ho potuto acquisire elementi da sottoporre all'attenzione della Commissione. Ritengo sia piuttosto il caso di rimettersi a quanto ci potrà dire l'onorevole Sottosegretario circa l'andamento dei lavori in sede M.E.C.

P R E S I D E N T E . Ringrazio anzitutto il relatore per la sua ampia relazione. Ritengo che, prima di risolvere la pregiudiziale, sarebbe opportuno che il Governo in formasse la Commissione su quali sono i tempi previsti per la conclusione di accordi in sede di Mercato Comune.

C E R V O N E , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* Mi associo al Presidente nel ringraziare il relatore per la sua relazione.

Egli ha puntualizzato due aspetti molto interessanti della questione. Lo scopo che il disegno di legge si propone è encomiabile, ma la sua formulazione lascia molto perplessi.

Per quanto riguarda la pregiudiziale, in questo momento a Bruxelles sono riuniti alcuni tecnici di vari Paesi, compreso il nostro, per studiare un accordo per molti prodotti, tra i quali è compreso il cacao. Anche i rappresentanti dei nostri uffici legislativi stanno studiando questi problemi.

Riteniamo che per passare dalla parte tecnica alla parte politica occorranza circa venti giorni o un mese. Mi associo pertanto alla richiesta di rinviare il seguito della discussione: anche il Ministero ritiene opportuno che si attenda questo breve lasso di tempo, in modo che si possa tener conto delle decisioni del Mercato Comune, ed armonizzare la legislazione italiana con quella degli altri Paesi. In questo modo sarà forse possibile anche trovare un nome comune per il surrogato.

Bisogna tener presente che è urgente rivedere non soltanto il problema del surrogato del cacao, ma anche quello dei surrogati del caffè, che pure si sta discutendo in sede di Mercato Comune. Quando avremo a disposizione tutto il materiale che verrà concordato in sede comunitaria, saremo in grado di coordinare la legislazione nei riguardi di molti prodotti che hanno dei surrogati.

Mi associo pertanto alla proposta del senatore Chabod.

L E P O R E . Anzitutto ringrazio il relatore per la sua ampia relazione. Io sono interessato direttamente al disegno di legge, perchè ne ho presentato io stesso uno concernente tutti i surrogati.

Quella del cacao è una questione molto importante, che è trattata, da un lato, dal Ministero dell'industria e del commercio e dall'altro da quello delle finanze. Chiedo pertanto che il seguito della discussione del provvedimento in esame venga rinviato al massimo di quindici giorni.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Io ritengo che la richiesta di rinvio del seguito

della discussione avanzata dal relatore si basi sul fatto che in sede di Mercato Comune si sta studiando una regolamentazione per tutti i sei Paesi della Comunità Europea. Pertanto, se si entra nell'ordine d'idee di rinviare la discussione, non si può fissare un termine di quindici giorni, in quanto non si può essere certi che entro questa data i tecnici abbiano concluso le trattative.

L E P O R E . Ma io chiedo una sospensione provvisoria, perchè ritengo che in questi giorni si possa determinare quanto si può fare.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Sono favorevole al rinvio del seguito della discussione fino al momento in cui saremo in possesso dei dati elaborati in sede di Mercato Comune.

B O N A F I N I . I motivi addotti dal relatore e le dichiarazioni che anche il Governo si sta preoccupando di coordinare tutta la materia, ci convincono della opportunità di rinviare il seguito della discussione in attesa di essere in possesso delle deliberazioni del Mercato Comune.

Ci associamo pertanto alla richiesta del relatore e del Governo.

C R E S P E L L A N I . Se non ho malinteso, il senatore Lepore chiede che si rinvi il massimo di quindici giorni, per aver modo di valutare il provvedimento in concorrenza di altri elementi.

Ritengo pertanto che la Commissione potrebbe, tra quindici giorni, esaminare se vi sono nuovi elementi che consentano l'approvazione del provvedimento; in caso negativo, potrebbe rinviare ancora la discussione.

G E L M I N I . Ma gli elementi nuovi ci verranno come risultato degli studi che si stanno conducendo al Mercato Comune.

L E P O R E . Chiedo che sia lasciato impregiudicato il termine per il seguito della discussione.

P R E S I D E N T E . Mi pare opportuno che il seguito della discussione venga rinviato sino al momento in cui si sarà in possesso dei nuovi elementi. Non appena in sede di Mercato Comune queste decisioni saranno prese, il disegno di legge verrà nuovamente posto all'ordine del giorno della Commissione.

C H A B O D , relatore. L'articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 916, è del seguente tenore:

«È vietato di porre in commercio, con le denominazioni indicate negli articoli seguenti, prodotti che siano in tutto o in parte non conformi a quanto è prescritto dalla presente legge».

L'articolo 2 detta norme concernenti il cacao, mentre l'articolo 3 si riferisce al cioccolato. Ma in tutta la legge non è chiaramente specificato che cosa s'intenda con «cioccolato». Mi pare pertanto impossibile stabilire che i surrogati di cioccolato debbano essere presentati con modelli diversi da quelli del cioccolato, se non si sa quali siano i modelli del cioccolato stesso.

È assolutamente necessario, dunque, attendere le decisioni in sede internazionale; e sarà anche utile rivedere l'intera materia. Il Governo ci ha fatto notare che anche la questione del caffè necessita di una sistemazione. Si potrebbe forse formulare un provvedimento che concerna entrambi i prodotti.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, allora, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato in attesa che in sede di Mercato Comune siano elaborati programmi comuni su tutta la materia.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari